

COMUNE DI URBANIA

Provincia di Pesaro e Urbino

Ufficio Tributi

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE

DELLA TASSA

SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI

ED AREE PUBBLICHE

(TESTO VIGENTE)¹

¹ Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 97 del 04/10/1994-
Modificato con deliberazioni Consiglio Comunale:
- n. 74 del 01/10/2001

INDICE

CAPO I NORME GENERALI

- 1) Oggetto del Regolamento
- 2) Gestione del servizio
- 3) Funzione del Responsabile
- 4) Oggetto della Tassa
- 5) Distinzione tra occupazioni
- 6) Soggetti attivi o passivi

CAPO II NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

- 7) Domanda di concessione
- 8) Rimborso di spese
- 9) Deposito cauzionale
- 10) Autorizzazione
- 11) Disciplinare
- 12) Autorizzazione di altri uffici comunali e di altri Enti Diritti di terzi
- 13) Revoca delle concessioni
- 14) Decadenza delle concessioni
- 15) Sospensioni delle concessioni
- 16) norme per l'esecuzione dei lavori
- 17) Occupazioni abusive
- 18) Rinnovo delle concessioni
- 19) Passi Carrabili- Accessi
- 20) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

CAPO III DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

- 21) Denuncia e versamento della tassa
- 22) Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

CAPO IV TARIFFE E SENZIONI

- 23) Tariffe
- 24) Suddivisione in zone del territorio comunale
- 25) Distributori di carburante e di tabacchi
- 26) Esenzioni

27) Maggiorazioni e riduzioni

CAPO V
CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

28) Contenzioso

29) Sanzioni

30) Rinvio e altre disposizioni

31) Pubblicità del Regolamento

32) Variazioni del Regolamento

33) Entrata in vigore

34) Classificazione del Comune.

Art.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo 2 del D.Lgs 15.11.1993 n.507, così come previsto dall'art. 4 comma 1 del detto D.Lgs nonché le modalità per la richiesta, in rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Art.2

GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1) Il servizio di accertamento e di riscossione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito come previsto dall'art.52 del D.Lgs 15 Novembre 1993 n.507;
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art.32 del D.Lgs 15.11.1993 n.507;
- 2) Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione determinerà la forma di gestione.
- 3) Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato rispettivamente lo Statuto o il Capitolato.

Art.3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) Il funzionario Responsabile di cui all'art.54 del D.Lgs 15.11.1993, n.507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'Assessore preposto dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
- 2) Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
 - a) l'organizzazione del personale
 - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili o attrezzature.
- 3) Con la stessa relazione dovranno essere proposte l'eventuale iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio:
- 4) Tutti i provvedimenti del "Funzionario Responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con un'unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'Albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.
- 5) Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al Concessionario.

Art 4
OGGETTO DELLA TASSA
(Art.38 del D.Lgs 15.11.1993 n.507).

- 1) Sono soggette alla Tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo , nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
- 2) Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili, infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 3) La Tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
- 4) Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

Art.5
DISTINZIONE TRA OCCUPAZIONI

- 1) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazione di durata inferiore all'anno: Per le occupazione che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentato del 20%. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art.23 in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

Art.6
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI
(Art. 39 del D.Lgs 15 Novembre 1993, n.507)

- 1) La Tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio

CAPO II
NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

Art.7

DOMANDA DI CONCESSIONI

- 1) La domanda di concessione da presentarsi all'Amministrazione Comunale, in carta legale, deve contenere:
 - a) le generalità, il domicilio e il codice fiscale del richiedente;
 - b) il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
 - c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione e l'ubicazione esatta;
 - d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici. Quanto occorre, o quanto ne sia fatta richiesta dal Comune alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto, con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
- 2) Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arti o professione o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici o simili
- 3) Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche e accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
- 4) Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta sempre secondo tariffe, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee decide la sorte.
- 5) Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art.7 della legge 241/1990, a rendere noto l'avvio del provvedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo. In caso di mancata previsione regolamentare il termine per la decisione è quello stabilito dalla legge 241/1990. In caso di diniego questo viene comunicato al richiedente nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del diniego stesso.

ART. 8

RIMBORSO SPESE

- 1) Alla richiesta di concessione di cui al precedente articolo 7 dovrà essere allegata, quanto richiesta dall'Ufficio Tecnico Comunale, la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese come dal seguente prospetto

Autorizzazione richiesta	diritti sopralluogo
Occupazione permanente	50.000
Passi carrabili	50.000
Occupazioni temporanea	10.000

- 2) L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

Art.9

DEPOSITO CAUZIONALE

- 1) Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustifichino, o al Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. Tale deposito cauzionale potrà essere svincolato, previa richiesta, dopo un anno dall'esecuzione dei lavori e durante tale periodo ogni manutenzione e responsabilità dei rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori sarà a carico del concessionario.

ART. 10

AUTORIZZAZIONE

- 1) Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi comma 3 e 4 l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato a essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare. Le concessioni o autorizzazioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di polizia urbana igiene e edilizia vigenti nel Comune.
Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112 1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.
Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sarà prescritta apposita autorizzazione.
- 2) Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.
- 3) Le occupazioni temporanee di breve durata (fino a giorni due) che non rientrino nei criteri di cui al comma 4, non sono soggette ad alcun atto amministrativo, ma solo al pagamento della tassa, contestuale all'occupazione.
- 4) Per le occupazioni di marciapiedi, piazze e vie pubbliche anche di breve durata, sentito l'Ufficio Tecnico comunale, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.
Le occupazioni di breve durata (fino a due giorni) saranno soggette al solo nullaosta dell'Ufficio Tecnico, ed assolvimento della relativa tassa.
- 5) Per far fronte a situazioni di emergenza o di grave pericolo per persone o cose l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che verrà quindi rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via Telefax o telegramma (o altro mezzo ritenuto idoneo),

Art.11

DISCIPLINARE

- 1) Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 10 dovranno prevedere di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi per tutto il periodo di validità della fidejussione;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli o pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione il bene occupato;
 - g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggior spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - j) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, fino allo scadere della fidejussione, risarcendo il Comune di altri danni che dovesse supportare per effetto della concessione
- 2) Il Disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

Art.12

AUTORIZZAZIONE DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI

DIRITTI DI TERZI

- 1) L'autorizzazione Comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
- 2) L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente

ART. 13
REVOCA DELLE CONCESSIONI
(Art. 41 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

- 1) Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico iga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria, per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione, senza interessi.
- 2) Le cessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
- 3) La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità, ed allo svincolo dell'eventuale fidejussione.
- 4) La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
- 5) Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prevalersi in tutto o in parte, eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
- 6) Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.
- 7) Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di atri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando in luoghi idonei i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

Art.14
DECADENZA DELLE CONCESSIONI

- 1) Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella legge e nel presente Regolamento.
- 2) Il Concessionario incorre altresì nella decadenza.
 - a) allorchè non si sia avvalso nei sei mesi della definizione delle formalità di ufficio, della concessione accordatagli;
 - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione;
 - c) qualora non adempia ai pagamenti della Tassa per l'occupazione del suolo pubblico.
- 3) Per la decadenza sarà eseguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 13.

Art.15
SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

- 1) E' di facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3 comma del precedente articolo 13.
- 2) Gli occupanti saranno obbligato ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
- 3) Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Art.16

NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

- 1) Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle Leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte nell'atto di concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai componenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone e alle cose del Comune o di terzi.
 - e) Collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
- 2) L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
- 3) E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infliggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvi i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuta preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si dà rispettare in pieno l'igiene, l'estetica e il decoro cittadino.

Art.17

OCCUPAZIONI ABUSIVE

- 1) Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
- 2) Fatta salva ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

- 3) Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

Art.18

RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza: Per le occupazioni temporanee il concessionario, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione entro il termine stabilito, ha l'obbligo di presentare, almeno tre giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Il mancato pagamento della Tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art.19

PASSI CARRABILI- ACCESSI

Ai sensi dell'art 44 comma da 4 a 11 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o manufatto.

Per i passi carrabili la tariffa ordinaria per le occupazioni permanenti è ridotta al 50%.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune o dalla Provincia la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale, e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

I Comuni e le Province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati, e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.

La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai Comuni e dalle Province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili, e, comunque, di certo non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto (la riduzione della tariffa è subordinata all'esistenza degli elementi oggettivi di cui sopra, da indicare nella specifica istanza prodotta dal contribuente).

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa può essere ridotta al 30 per cento.

La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo, (L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è realizzato il pagamento e deve essere data comunicazione all'Ufficio Tributi entro dieci giorni). In ogni caso, ove i

contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune o alla Provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART. 20
OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO
(art. 46 e 47 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

Art. 46

L'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art.47.

Il Comune a sempre facoltà di trasferire in altra sede, le propri spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione del conduttore, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art: 47

- 1) La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'articolo 46 è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.
- 2) La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi:
 - a) strade comunali, da L: 250.000 a L: 500.000 per Km. Lineare o frazione o ad esse equiparate (da graduare per categorie di strade).
- 2 bis) Per le occupazioni del suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di 50 mila, indipendentemente dalla effettiva consistenza della occupazione medesima (da graduare per categorie di strade).
- 3) Omissis
- 4) I Comuni e le Province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

CAPO III – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 21
DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
(Art. 50 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

- 1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di

concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici, e va presentata al Comune, che ne rilascia ricevuta, ovvero spedita a mezzo plico raccomandato; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia medesima.

- 2) L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nell'occupazione che determinano un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
- 3) Per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo, il versamento della Tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno, Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 4) Il pagamento della Tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore, su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze.
- 5) La Tassa è commisurata alla superficie occupata, espressi in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa durata, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare., la tassa si determina autonomamente per ciascuno di esse.
Le occupazioni temporanee del sottosuolo o del soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dall'art.24 del presente Regolamento, ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
- 6) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanea che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadri e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.
- 7) La misurazione dell'area occupata (ove ritenuta necessaria) viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale o dal Concessionario del servizio di accertamento e riscossione della Tassa. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di essa eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. I vasi delle piante, la balaustra o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ali fini della tassazione. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.
- 8) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della Tassa e la compilazione del modulo di versamento, di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano

connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione il pagamento della Tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto. Per le occupazioni temporanee aventi durata superiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione della tassa avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Il pagamento anticipato della tassa, con le modalità sopra indicate, potrà essere effettuato in un'unica soluzione o in due rate (come meglio specificato all'articolo 27).

L'occupazione che abbia avuto durata inferiore a quella prevista nell'atto di autorizzazione non dà diritto alla restituzione della Tassa.

- 9) Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai Comuni e dalla Provincia la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. Qualora lo stesso posto sia occupabile da più soggetti in tempi diversi la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.

ART. 22

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA (Art. 51 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

- 1) L'Ufficio Comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzioni di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione di versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 18, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
- 2) L'ufficio Comunale, provvede all'accertamento in rettifica delle denunce in casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia, A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
- 3) Gli avvisi di accertamento, sia di rettifica, che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
- 4) Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
- 5) La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.
- 6) I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

NOTA ALL'ART. 22

Il D.P.R. n. 43/1988, reca "Istituzione del servizio riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

CODICE CIVILE

Art. 2752. Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli Enti locali. Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali, suppletivi, speciali e straordinari, posti in riscossioni nell'anno in cui si procede all'esecuzione dell'anno precedente. Se si tratta di ruoli suppletivi, e se si procede per imposte relative, a periodi d'imposta anteriore agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

Hanno altresì lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta Comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

CAPO IV – TARIFFE. ESENZIONI

ART. 23 TARIFFE

- 1) Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, con la maggioranza e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo (come dall'allegato A) applicabili dal 1 gennaio 1994.
- 2) Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma non suscettibile di frazionamento.
- 3) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 24, in rapporto alla durata delle occupazioni che può essere espressa in giorni o in ore. Per ogni ora di occupazione la tassa si determina con riferimento ad 1/24 della tariffa a giorno intero.
- 4) Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidati il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 24 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE (Art. 42, comma 3, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

- 1) Ai fini della gradazione della tassa e secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 4 sono classificate, sentita la commissione edilizia come segue:

PRIMA CATEGORIA

Centro abitato, appartengono:

P.zza S.Cristoforo, P.zza Mons.bartolomei, Via Duomo, Corso Vitt.Emanuele II, Via G.Garibaldi, P.zza della Libertà, Largo F.M.della Rovere, Via F.Ugolini, Via Bramante, Via Casteldurante, Via Urbano VIII, Vicolo S.Antonio, Piazza del Mercato ²

SECONDA CATEGORIA

Zona limitrofa, appartengono:

Tutte le rimanenti vie del centro abitato del capoluogo

TERZA CATEGORIA

Sobborghi o frazioni, appartengono:

Frazione di Muraglione

QUARTA CATEGORIA

Appartiene il rimanente territorio del Comune.

Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure,

cat. 2a: 20%; cat.3a: 40%; Cat.4a: 60%.

Art.25

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

(Art.48 del D.Lgs 15 novembre 1993, n.507)

- 1) Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori e carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi è suddiviso nelle medesime zone in cui all'art.24.

Art.26

ESENZIONI

(Art. 49 del D.Lgs 15 novembre 1993, n.507)

- 1) Sono esenti dalla Tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n.917 per le finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

- ² Con deliberazione C.C. n. 74 del 01/10/2001 le parole (esclusa p.za del Mercato) sono state sostituite con quelle riportate nell'articolo, includendo quindi piazza del Mercato nella Prima Categoria.

- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

2) l'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

NOTA ALL'ART.26

Il comma 1, lettera c) dell'art.87 del D.P.R. n.917/1986 è il seguente:

“1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

.....omissis.....

- b) gli enti pubblici e privati diversi dalle Società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- c) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Art.27

MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti , pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe ordinarie sono ridotte al 50 per cento. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta all'80 per cento.

Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinate alla erogazione dei pubblici servizi la tariffa è ridotta del 50 per cento.

Per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa ordinaria è ridotta al 30 per cento.

Per i passi carrabili la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Oltre le maggiorazioni e riduzione previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della Tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 del D.Lgs 507/93, la tariffa è ridotta ad un terzo;
- b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area

dinanzi agli stessi, per una superficie non superiore a 10 metri quadrati, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 20 per cento.

- c) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili e, comunque non utilizzati, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento;
- d) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 30 per cento;
- e) Per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 del D.Lgs 507/93, la tariffa è ridotta ad un terzo;
- f) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 50 per cento.
- g) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è ridotta al 70 per cento.
- h) Per le occupazioni con autovetture di durata non inferiore a quindici giorni consecutivi interi, la tariffa giornaliera è ridotta del 50 per cento;
- i) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

In tal caso il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione dovrà essere pagato anticipatamente o in due rate; la prima anticipata e la seconda a distanza di un mese,

Il pagamento rateizzato è consentito soltanto quando si tratti di occupazione avente una durata di oltre sei mesi.

Il soggetto sottoscrive il documento-quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa e della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligazione del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore quella prevista dall'atto di autorizzazione.

- k) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.

CAPO V- CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART.28 CONTENZIOSO

- 1) Contro gli atti d'accertamento è ammesso ricorso:
 - a) all'Indendenza di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
 - b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art.80 del D.,Lgs 31 dicembre 1982 n.546. recante: "Disposizione sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art.30 della legge 30 dicembre 1991, n.413.

Art.29
SANZIONI
(Art.53 del D.Lgs 15 novembre 1993, n.507)

- 1) Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- 2) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- 3) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art.18, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.
- 4) Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.
- 5) Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione quali:
 - a) l'occupazione senza titolo;
 - b) l'occupazione in eccedenza alla superficie concessa;
 - c) il mancato rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio e di altri obblighi imposti al concessionario, sono punite a norma degli artt.106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3/3/34 n.383 e successive modificazioni, della legge 24/11/81 n.689 e successive modificazioni e del D.L. 30/4/1992 n.285 e successive modificazioni. E comunque con una somma non inferiore a £. 20.000.

Art.30
RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs 15 novembre 1993, n.507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art.31
PUBBLICITA' AL REGOLAMENTO

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.32
VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

- 2) Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro 30 (trenta) giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art.33

ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento divenuto esecutivo ai sensi dell'art.46 della legge 8/6/90 n.142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
Sono abrogate tutte le norme in materia precedentemente adottate.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni.

NOTA AL TITOLO DEL CAPO V

D,Lgs 15 novembre 1993, n.507

ART:56. Disposizioni transitorie e finali.

- 1) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati i decreti ministeriali previsti dal presente capo.
- 2) Per la prima applicazione delle disposizione previste dal presente capo, i Comuni e le Province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento e le variazioni del regolamento già adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
- 3) I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art.50 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2. Nel medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dai predetti Enti.
- 4) Per le occupazione di cui all'art.46 la tassa dovuta a ciascun Comune o Provincia per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10%, con una tassa minima di £. 50.000;
- 5) Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal presente capo sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal Testo Unico per la Finanza Locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.1175, e successive modificazioni: La formazione dei Ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.
- 6) I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvederanno in base ad un contratto di appalto, alla riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, possono ottenere l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e di riscossione della tassa dovuta per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di scadenza del contratto medesimo purchè, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ottenengano l'iscrizione all'Albo di cui all'art.32, secondo le modalità previste in materia di imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

- 7) I contratti di appalto aventi scadenza nel corso dell'anno 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994, semprechè il Comune non intenda gestire direttamente il servizio.
- 8) Le modalità della gestione, l'aggio e il canone fisso, il minimo garantito nonché le prescrizioni del capitolato d'oneri, vanno adeguati o, comunque, determinati in rapporto a quanto previsto dal presente capo
- 9) Il mancato ottenimento della concessione nel termine di cui al comma 6 comporta, a prescindere dalle modalità dell'appalto e della durata del relativo contratto, la perdita del diritto di riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.
- 10) I Comuni nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti operante un contratto di appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, provvedono per il primo anno di applicazione del decreto medesimo, salvo l'affidamento in concessione di cui al comma 6, alla riscossione diretta della tassa per l'occupazione permanente.
- 11) Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle Finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nei limiti della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto,; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicabili.
- 11 bis) (Comma aggiunto con l'art.1 del D.Lgs n.566 in data 28/12/1993).
Per le occupazioni temporanee di cui all'art.45effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti, dello spettacolo viaggiante, la Tassa dovuta a ciascun Comune o Provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentato del 50 per cento.

Art.34

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Ai sensi dell'art.43 del D.Lgs n.507/93 questo Comune con popolazione residente di n. 6382 abitanti al 31 dicembre 1991, è classificato nella classe V (quinta).

Il presente Regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del.....con atto n.....
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal.....al.....
- 3) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (CO.RE.CO), prima richiamata, per 15 giorni consecutivi dal.....al.....
- 4) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del CO.RE.CO., prima richiamata, per 15 giorni consecutivi dal.....al.....
- 5) E' entrato in vigore il.....
- 6) E' stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al combinato disposto dall'artt.35, comma 2 e 57 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507 con lettera n..... in data.....

Data.....

Il Segretario Comunale